

L'istante, reso edotto delle risultanze raggiunte, ha comunicato che provvederà a ricercare un alloggio adeguato ove stabilire la propria residenza.

#### COMUNE DI BRISOGNE

##### **Casi nn. 333 e 334 – Verifiche in ordine alla conformità alla concessione edilizia delle opere realizzate e alla legittimità della concessione stessa – Comune di Brissogne.**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino chiedendo l'esame della propria pratica.

Oggetto dell'esame richiesto è stato in primo luogo la conformità alla concessione edilizia rilasciata dal Comune della costruzione realizzata dal vicino di casa, ritenendo l'istante che il progetto concessionato preveda un'autorimessa interrata, mentre questa è stata costruita in parte fuori terra. L'istante dubitava, poi, della legittimità della stessa concessione sotto due distinti profili: innanzitutto, in quanto la strada privata di accesso alla propria abitazione viene ridotta a metri 3, mentre le Norme tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) stabiliscono una larghezza superiore; in secondo luogo perché dal progetto assentito risulta che la pendenza della rampa di accesso al garage è del 19%, mentre le dette N.T.A. limiterebbero la pendenza al 12%.

Esaminata la documentazione fornita dall'interessato, si è potuto appurare che il progetto originario prevedeva effettivamente la realizzazione di un garage interrato ma che, a seguito della sospensione dei lavori ordinata dal Sindaco e della successiva richiesta di concessione edilizia in sanatoria – poi effettivamente accolta previo parere favorevole della Commissione edilizia e assenso, per quanto di competenza, del Sovrintendente ai Beni culturali – la costruzione parzialmente interrata risulta conforme a quanto concessionato. Quanto poi alla pendenza massima della rampa di accesso, è risultato che essa non contrasta con le N.T.A. del P.R.G.C. nella parte in cui individuano il limite di pendenza delle strade private al 12%, dal momento che le rampe di accesso a locali interrati non paiono ontologicamente assimilabili alle strade di accesso alla proprietà privata. Circa infine la limitazione della larghezza della strada di accesso a metri 3, come prescritto nella concessione edilizia in sanatoria, è stato accertato che le citate N.T.A. stabiliscono che le strade che servono più di un immobile ovvero più di 6 alloggi debbono avere una larghezza minima di metri 4,5, diversamente essendo sufficiente una larghezza di metri 3, con la conseguenza che la valutazione in ordine alla conformità alla normativa vigente del limite imposto non può prescindere dalla verifica della ricorrenza in concreto di una delle fattispecie contemplate dalle norme in questione, da condurre in contraddittorio con l'Amministrazione comunale.

L'istante, preso atto delle risultanze dell'analisi condotta, ha infine comunicato di non avere interesse, al momento, ad un intervento del Difensore civico.

**COMUNE DI GIGNOD****Caso n. 108 – Condizioni per beneficiare dell’I.C.I. agevolata per i fabbricati iscritti al catasto edilizio urbano non idonei all’abitazione – Comune di Gignod / Comunità montana Grand Combin.**

Un cittadino ha lamentato al Difensore civico di essere assoggettato al pagamento dell’imposta comunale sugli immobili in qualità di proprietario di un fabbricato che, pur essendo iscritto al catasto edilizio urbano, non era idoneo, a detta del Comune stesso, ad essere abitato.

Verificato che il presupposto oggettivo dell’imposizione è costituito, in termini generali, dall’iscrizione al citato catasto e richiesti chiarimenti al riguardo, la Struttura comunitaria competente alla gestione del tributo per conto dell’Amministrazione comunale, dopo avere illustrato i requisiti necessari per fruire dell’esenzione o della riduzione d’imposta ai sensi del vigente regolamento comunale, ha precisato che, a fronte della specialità della normativa tributaria, l’inabitabilità dell’immobile intesa in senso edilizio-urbanistico non è di per sé sufficiente ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione. Di qui la conseguenza che, ai fini della fruizione della medesima, occorre necessariamente fare riferimento alla particolare procedura prevista nel predetto regolamento, che presuppone la richiesta del contribuente accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di inabitabilità quale determinato dalla normativa che disciplina il tributo, peraltro successivamente verificabile dal Comune, con l’effetto ulteriore che, anche in caso di accertata inabilità, l’agevolazione non può retroagire a periodi precedenti.

A seguito dell’intervento del Difensore civico l’istante, che non ha ritenuto di dover presentare nuove osservazioni, potrà quindi richiedere di beneficiare dell’agevolazione, sussistendone i presupposti, per il futuro.

**COMUNE DI GRESSAN****Caso n. 211 – Prontamente chiarire le ragioni dell’incompiuta realizzazione di interventi di illuminazione pubblica – Comune di Gressan.**

Si è rivolto a questo Ufficio un cittadino esponendo che da quasi un lustro aveva scritto all’Amministrazione del Comune di residenza chiedendo di valutare la possibilità di realizzare l’illuminazione pubblica lungo la strada comunale ed il relativo parcheggio che serve la frazione in cui abita. Non avendo ottenuto risposta, inoltrò una lettera di sollecito, alla quale il Sindaco rispose spiegando che l’Amministrazione era impossibilitata a procedere alla realizzazione dell’intervento, non essendo tale opera prevista nel bilancio

pluriennale e nella relativa relazione previsionale programmatica. A ciò egli replicò invitando il Comune a prevedere il menzionato intervento nei successivi bilanci.

Non avendo più ricevuto, nonostante ulteriori solleciti, alcuna comunicazione in merito, l'interessato ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di ottenere una risposta da parte dell'Amministrazione comunale.

Questo Ufficio ha quindi richiesto al Comune chiarimenti in merito alle ragioni che avevano determinato l'Amministrazione a non prendere in considerazione le richieste ripetutamente avanzate dall'istante, evidenziando come gli oneri di urbanizzazione primaria, corrisposti dall'istante all'epoca della costruzione della propria abitazione, riguardino anche gli interventi di pubblica illuminazione.

Fornendo pronto e esauriente riscontro, il Sindaco, dopo avere premesso, in termini generali, che è intenzione dell'Amministrazione dotare in un prossimo futuro, nel rispetto dei vincoli economico-finanziari, tutte le frazioni della collina delle infrastrutture di urbanizzazione mancanti, ha specificato che l'illuminazione di cui era stata dotata la frazione adiacente era costituita, stante l'inesistenza di una linea di pubblica illuminazione, da due lampioni fotovoltaici posizionati sperimentalmente per verificarne l'efficacia prima di intraprenderne una massiccia posa, impegnandosi, in conclusione, a verificare la situazione in essere al fine di cercare di trovare una soluzione per il problema sollevato dal cittadino.

#### COMUNE DI HÔNE

**Caso n. 316 – Comune di Hône** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

#### COMUNE DI QUART

**Caso n. 6 – L'Amministrazione porta infine a soluzione un caso particolarmente problematico di emergenza abitativa – Comune di Quart.**

Due anni fa si è rivolto a questo Ufficio un cittadino, ospitato in un'abitazione dichiaratamente inadeguata al suo stato di salute, rappresentando, prima per il tramite di un suo delegato e poi di persona, che, pur essendo inserito in una graduatoria di emergenza abitativa, la sua richiesta non era ancora stata soddisfatta, a causa dell'indisponibilità, da parte del Comune di residenza, di alloggi.

Verificato che l'istante – già collocato in passato nella graduatoria relativa all'emergenza abitativa di altro Comune, da cui era stato espunto per aver trasferito la propria residenza anagrafica – era stato infine utilmente posizionato, dopo il rigetto della prima istanza presentata, nella graduatoria territoriale relativa al Comune, e accertate, con la

collaborazione del competente Servizio sociale, le gravi condizioni di salute in cui versava, tali da rendere la sua sistemazione, caratterizzata tra l'altro dalla presenza di barriere architettoniche, del tutto inadeguata, questo Ufficio ha contattato per le vie brevi il Vertice dell'Amministrazione, invitandolo ad individuare, ove possibile, misure idonee alla soluzione del problema.

Il Sindaco – che al momento dell'interpello aveva fatto presente che l'Amministrazione si era già attivata, in mancanza di alloggi di proprietà comunale, per reperire un appartamento all'interessato, che da parte sua aveva nel tempo rifiutato sistemazioni di prima accoglienza nelle apposite strutture regionali, ricorrendo, purtroppo infruttuosamente, al mercato privato – ha da ultimo comunicato, dopo avere costantemente tenuto aggiornato l'Ufficio del Difensore civico sugli sviluppi della pratica, che, anche grazie alle nuove disposizioni emanate dall'Amministrazione regionale nel marzo del 2010, le quali consentono alle Amministrazioni comunali che non dispongono di alloggi di edilizia residenziale pubblica di locare per le situazioni più gravi alloggi privati con contribuzione della Regione, la ricerca della soluzione abitativa era finalmente andata a buon fine.

**Casi nn. 443 e 444 – Comune di Quart** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

#### COMUNE DI ROISAN

**Casi nn. 92 e 106 – Il procedimento concorsuale per l'assegnazione di un'autorizzazione al noleggio di veicolo con conducente si è svolto correttamente? – Comune di Roisan.**

Il secondo ed ultimo classificato nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione di un'autorizzazione comunale per l'esercizio di noleggio di veicolo con conducente, ricevuta comunicazione di esclusione dalla graduatoria definitiva per avere prodotto la documentazione richiestagli a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati oltre il termine indicatogli dall'Amministrazione, ha chiesto a questo Ufficio di valutare la legittimità dell'esclusione e, in termini più generali, dell'aggiudicazione.

Esaminata la scarna documentazione prodotta dall'interessato alla luce del bando di concorso e del regolamento comunale adottato per disciplinare il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea nel frattempo acquisito, questo Ufficio è pervenuto alla conclusione che, sulla base degli elementi disponibili, la graduatoria era da ritenersi legittimamente formata: ciò in quanto, a fronte della supposta esistenza dei requisiti di partecipazione in capo ad entrambi i concorrenti ed in assenza di individuazione di criteri di determinazione dei titoli da parte delle citate fonti, peraltro non perfettamente congruenti,

rilevanza decisiva aveva assunto la residenza nel Comune in cui si richiede l'autorizzazione – di cui disponeva, diversamente dall'istante, il primo classificato – espressamente individuata nel bando e nel regolamento citati quale titolo di preferenza.

A diverse risultanze è pervenuto questo Ufficio in ordine all'esclusione dell'istante, dal momento che il termine di dieci giorni impostogli dall'Amministrazione per la produzione dei documenti, non previsto nell'atto regolamentare e neppure nella legge speciale della procedura, è parso in prima battuta eccessivamente breve, tenuto conto in particolare che il citato regolamento dispone che l'assegnatario dell'autorizzazione di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro centoventi giorni dalla data del rilascio della stessa.

Preso atto di quanto sopra e appreso che in ogni caso da un eventuale annullamento della sola esclusione difficilmente sarebbero potuti conseguire effetti in concreto favorevoli, dal momento che la collocazione al secondo posto della graduatoria definitiva non costituisce titolo per esercitare il servizio in caso di successiva revoca o decaduta dell'autorizzazione rilasciata all'assegnatario, l'interessato non ha ritenuto opportuno richiedere allo stato l'intervento del Difensore civico, limitandosi a domandarne l'assistenza ai fini della presentazione di un'istanza di accesso alla documentazione di gara, che è stata puntualmente fornita.

#### COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

**Caso n. 2 – Comune di Saint-Christophe** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio.

#### COMUNE DI SAINT-DENIS

**Caso n. 305 – Prontamente adottata l'ordinanza sindacale atta a rimuovere il pericolo per la pubblica incolumità – Comune di Saint-Denis.**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino, che – esposto di avere segnalato al Sindaco, dapprima isolatamente e poi insieme ad altri abitanti della zona, la pericolosità di alcuni fabbricati rurali in disfacimento ed in particolare il parziale crollo di uno di essi, con conseguente riversamento delle macerie sulla strada comunale che attraversa la frazione oltre che su parte della sua adiacente proprietà – ha lamentato che l'Amministrazione comunale, a distanza di oltre un mese dalla prima comunicazione, non aveva fornito alcun riscontro né aveva assunto provvedimenti per la messa in sicurezza degli immobili e per lo sgombero delle macerie che avevano investito il passaggio pedonale pubblico.

Preso atto di quanto sopra riferito e visionata la documentazione prodotta dall’istante, questo Ufficio è intervenuto presso l’Amministrazione comunale chiedendo di voler dare prontamente seguito alle segnalazioni degli interessati.

A distanza di pochi giorni il Sindaco – dopo aver comunicato che, a seguito dell’avvenuta segnalazione, l’Amministrazione comunale si era già in precedenza adoperata effettuando i dovuti sopralluoghi ed attivandosi per l’individuazione dei diversi proprietari degli immobili interessati, alcuni dei quali difficilmente reperibili – ha rappresentato che, con ordinanza sindacale emanata a ridosso dell’intervento del Difensore civico, era stato intimato ai comproprietari dei suddetti immobili di provvedere all’esecuzione delle opere necessarie a garantire l’eliminazione della situazione di pericolo per la pubblica sicurezza e al ripristino delle condizioni di staticità degli edifici, specificando che, in difetto di adempimento nel termine perentorio assegnato – che si è successivamente accertato essere di venti giorni – l’Amministrazione avrebbe provveduto ad eseguire le opere di messa in sicurezza in danno dei proprietari.

## COMUNITÀ MONTANE CONVENZIONATE

### COMUNITÀ MONTANA GRAND COMBIN

**Caso n. 108 – Comunità montana Grand Combin** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa al Comune di Gignod.

### COMUNITÀ MONTANA MONT EMILIUS

**Caso n. 187 – Esaurientemente chiariti i calcoli per la determinazione delle contribuzioni dovute per l’ospitalità in microcomunità e le deroghe previste al sistema di partecipazione alle spese degli utenti – Comunità montana Mont Emilius**

Un cittadino, esibita una nota della Comunità montana, con cui gli era stato sollecitato il pagamento di una somma di denaro a titolo di contribuzione per l’ospitalità del coniuge in microcomunità, ha rappresentato al Difensore civico che la condizione di disagio economico in cui versava gli rendeva estremamente difficoltoso fare fronte al pagamento dell’ingente somma domandata, della cui esattezza peraltro non era certo, e delle contribuzioni future.

Le risultanze dell’esame delle norme che regolano la materia, in particolare delle direttive impartite dalla Giunta regionale agli Enti locali gestori dei servizi per anziani ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93, dalle quali è emerso tra l’altro che al coniuge non ospitato in comunità deve essere riconosciuto un livello economico di autosufficienza corrispondente al minimo vitale, non intaccato nel caso in esame, sono state illustrate

all'interessato, che, presone atto, ha richiesto l'intervento del Difensore civico al fine di ottenere chiarimenti in merito alla determinazione degli importi richiesti ed alle possibilità comunque esistenti di alleviare le proprie difficoltà economiche.

Questo Ufficio ha quindi chiesto alla Comunità montana di esplicitare i calcoli effettuati per giungere alla quantificazione della contribuzione dovuta dall'istante alla luce dei criteri individuati nelle suddette direttive, nonché di specificare se, nel caso di specie, non vi fosse la possibilità di ricorrere a deroghe al sistema di partecipazione delle spese ivi previsto.

Previo sollecito informale, il Segretario della citata Comunità montana ha fornito il dettaglio dei calcoli, effettuati sulla base della dichiarazione I.S.E. del nucleo familiare dell'ospite e in assenza di documentazione attestante la situazione economica del figlio di quest'ultimo, in forza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione regionale con deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 10 gennaio 2008, aggiungendo che eventuali riduzioni e/o esenzioni della retta avrebbero potuto essere oggetto di documentata richiesta, per il tramite del Servizio sociale, da sottoporre al Consiglio dei Sindaci, organo competente ad assumere la relativa decisione.

Verificata la correttezza dei conteggi effettuati assumendo la conformità dei dati assunti a base di calcolo a quanto dichiarato dal nucleo familiare e resi noti i chiarimenti forniti dall'Amministrazione all'istante, che non ha presentato osservazioni al riguardo, questo Ufficio ha rilevato, conclusivamente, che l'Amministrazione interpellata aveva trasmesso esaurienti chiarimenti in merito alle somme domandate all'istante a titolo di contribuzione per il servizio di micromunità erogato al coniuge, così consentendo al medesimo di meglio comprendere la propria posizione debitoria, fornendo altresì utili indicazioni in merito alle deroghe al sistema di partecipazione alle spese attivabili.

**Casi nn. 292-294 – Un altro effetto (indesiderato) del trasferimento del personale scolastico ausiliario dell'Amministrazione regionale agli Enti locali – Comunità Montana Mont Emilius.**

Su istanza di alcuni dipendenti appartenenti al personale ausiliario delle Istituzioni scolastiche di base che – a seguito del trasferimento delle funzioni amministrative di competenza della Regione agli Enti locali previsto dalle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 12 marzo 2002, n. 1, e attuato con deliberazioni della Giunta regionale nn. 2157 e 3698 del 2009 – è stato trasferito dall'Amministrazione regionale a quelle locali, il Difensore civico ha verificato la legittimità dell'utilizzazione temporanea e occasionale dei medesimi presso sedi diverse dalla scuola di riferimento per lo svolgimento di mansioni proprie della categoria e del profilo professionale di appartenenza, tra le quali rientrano anche quelle di

pulizia dei locali, purché avvenga nel periodo di interruzione dell'attività didattica svolta nell'Istituzione scolastica presso la quale è assegnato il personale.

## AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO

### **Caso n. 23 – Mancata erogazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni per insussistenza della relativa domanda da parte del datore di lavoro – I.N.P.S.**

Un cittadino, dipendente di un'impresa operante nel settore industriale, si è rivolto al Difensore civico esponendo che nonostante il proprio datore di lavoro avesse sospeso l'attività comunicando ai dipendenti di avere presentato domanda di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni per quattro mesi, egli non aveva ancora percepito la relativa indennità a distanza di molto tempo.

Questo Ufficio, appreso, a seguito di colloquio telefonico con il competente Ufficio, che i mesi cui faceva riferimento la domanda del datore di lavoro erano solo tre, è intervenuto presso la Direzione regionale dell'Istituto nazionale Previdenza sociale (I.N.P.S.) per chiedere informazioni sullo stato del procedimento.

Dopo solleciti, il responsabile del Servizio a sostegno del reddito ha comunicato, per le vie brevi, che da un'ulteriore verifica svolta era risultato che la domanda del datore di lavoro non riguardava l'istante ma altri dipendenti, precisando che, in ogni caso, la relativa procedura era stata sospesa.

Comunicato quanto sopra all'istante, che da parte sua ha confermato di avere esaurito il periodo massimo di fruizione della Cassa Integrazione Guadagni, l'Ufficio del Difensore civico ha proceduto all'archiviazione della pratica.

### **Caso n. 29 – Rilevanza dell'errata indicazione del domicilio sul certificato di malattia ai fini della decadenza dall'attribuzione della relativa indennità – I.N.P.S.**

Un lavoratore subordinato, avendo subito un infortunio al di fuori dell'orario di lavoro, in conseguenza del quale era stato sottoposto ad intervento chirurgico, una volta iniziata la convalescenza aveva regolarmente trasmesso all'I.N.P.S. il certificato di malattia.

Dopo circa un mese dall'infortunio, la Sede di Aosta dell'Ente effettuava una visita di controllo al domicilio indicato dal lavoratore, diverso dalla propria residenza, non trovandovi nessuno. Avendo il lavoratore dimostrato che l'assenza era dovuta alla necessità di effettuare una visita specialistica, l'Istituto previdenziale gli comunicava che la documentazione fornita era stata ritenuta idonea a giustificare l'assenza.

Successivamente l'Istituto disponeva una seconda visita di controllo e, non essendo nuovamente stato reperito il lavoratore, lo dichiarava decaduto dall'indennità di malattia.

Avverso la suddetta decisione il lavoratore esperiva ricorso al Comitato provinciale I.N.P.S., rappresentando che al momento della visita era presente al suo domicilio e che, per un errore materiale imputabile al soggetto che era stato incaricato di recapitare la certificazione all'Istituto nell'impossibilità, da parte sua, di provvedervi direttamente, nel certificato di malattia era stato riportato un domicilio errato nel numero civico e rilevando ulteriormente, a riprova della buona fede, che i certificati precedentemente consegnati recavano l'esatta indicazione del domicilio.

A seguito della reiezione del ricorso, il cittadino si è rivolto al Difensore civico, sottponendo ad esame la correttezza dell'operato dell'Istituto previdenziale, anche alla luce di una recente risposta ad una domanda fornita dalla Direzione centrale Prestazioni a sostegno del reddito dell'Istituto stesso, nella quale viene specificato che, in caso di mancata e/o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di malattia, l'applicazione della sanzione può non avere luogo se l'I.N.P.S. è in grado di reperire altrimenti ed agevolmente il dato mancante.

Inquadrata la problematica nell'ambito dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell'articolo 5, comma 14 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, questo Ufficio ha riscontrato che tale norma attribuisce valenza giustificativa all'assenza del lavoratore soltanto allorché questi possa addurre un "giustificato motivo", quale appunto, ad esempio, la concomitanza di una visita specialistica, che determina l'assenza forzosa dall'abitazione, mentre nessuna rilevanza può essere attribuita all'errore nella compilazione dell'indirizzo sul certificato di malattia, anche se caratterizzato da buona fede. Del resto, le stesse indicazioni fornite dalla citata Direzione centrale Prestazioni sembrano riferirsi all'ipotesi di dato mancante nella compilazione del certificato di malattia e non a quella di dato erroneo. Nel primo caso, anche alla stregua dei canoni di buona fede e correttezza, è lecito infatti attendersi dall'Istituto un comportamento attivo, volto a reperire il dato mancante dai propri archivi, mentre nel secondo non spetta a questo valutare se il dato fornитogli dal lavoratore, completo in tutti i suoi elementi, sia o meno corretto, eventualmente indirizzando arbitrariamente il medico in luogo diverso da quello indicato.

Considerato ulteriormente che le argomentazioni suddette trovano il conforto della giurisprudenza, questo Ufficio ha ritenuto, conclusivamente, il provvedimento sanzionatorio adottato conforme alla normativa vigente.

Un ex dipendente a tempo indeterminato dell'Università della Valle d'Aosta, dopo avere riferito di avere aderito, a far data dal 2006, al fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione Valle d'Aosta (FOPADIVA), scegliendo di versare in detto fondo anche le quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.), ha richiesto l'intervento del Difensore civico lamentando che, a distanza di oltre due anni dalla cessazione dell'impiego, non gli era stata ancora liquidata la quota di T.F.R. di competenza dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (I.N.P.D.A.P.).

Preso atto delle doglianze del cittadino e tenuto conto del rilevante lasso di tempo intercorso dalla cessazione del rapporto di lavoro di cui sopra, questo Ufficio, eseguite alcune verifiche preliminari, ha richiesto alla Sede provinciale di Aosta dell'I.N.P.D.A.P. di relazionare in merito alla vicenda, indicando altresì i tempi e le modalità di erogazione delle somme dovute all'istante.

Ricevuta la richiesta istruttoria del Difensore civico, l'Amministrazione interpellata ha prontamente fornito esauriente riscontro, chiarendo, dopo avere rappresentato che erano in via di perfezionamento la convenzione diretta a regolare i rapporti tra i due Enti e la trasmissione all'I.N.P.D.A.P. delle informazioni relative alle adesioni degli iscritti FOPADIVA, necessarie per procedere al pagamento di quanto spettante all'istante, che l'erogazione della predetta quota di T.F.R., prevista nel secondo semestre del corrente anno, sarebbe stata maggiorata degli interessi maturati a causa del ritardato pagamento.

#### **Caso n. 221 – Chiariimenti in merito al trattamento pensionistico di reversibilità in caso di pluralità di coniugi – I.N.P.S.**

Si è rivolto a questo Ufficio il figlio di un cittadino marocchino titolare di pensione recentemente deceduto, il quale ha rappresentato che, intendendo richiedere il trattamento di reversibilità per la madre ed il fratello minore di età, si era recato alla Sede territoriale dell'I.N.P.S., dove gli era stato riferito che, essendo la madre la seconda moglie del *de cuius*, che aveva in precedenza contratto un altro matrimonio mai sciolto, questa non aveva diritto ad ottenere la pensione, che secondo la normativa italiana spetta esclusivamente alla prima moglie anche per non essere ammessa nel nostro ordinamento la poligamia.

Non comprendendo appieno le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della madre dai beneficiari, il cittadino ha chiesto orientamento al Difensore civico.

Preso atto di quanto sopra riferito, questo Ufficio ha domandato per le vie brevi chiarimenti al responsabile dell'Ufficio Pensioni dell'Istituto.

Questi, dopo aver premesso che, in termini generali, alla pensione di reversibilità ha diritto, a certe condizioni, il coniuge divorziato anche se il defunto si sia risposato e sia in vita il

nuovo coniuge, dovendo peraltro in tal caso l'I.N.P.S. attendere una specifica sentenza del Tribunale che divida la pensione tra i due interessati in proporzione alla durata del matrimonio di ciascuno, ha confermato che nel caso di specie, non essendo il soggetto deceduto divorziato, l'Istituto dovrà mettere la somma dovuta a disposizione della prima moglie, salvo diversa disposizione del Tribunale eventualmente adito dalla seconda, avviando peraltro la procedura volta ad erogare un'ulteriore quota del trattamento goduto dal lavoratore a favore del minore.

Le risultanze acquisite, ritenute esaurienti, sono state comunicate all'interessato, che si è dichiarato soddisfatto.

**Caso n. 268 – Tempestive ed esaurienti le informazioni rese in merito all'esito di un ricorso avverso il rigetto della domanda di assegno di invalidità – I.N.P.S.**

Ha richiesto l'intervento del Difensore civico un cittadino extracomunitario, il quale, premesso di avere presentato ricorso amministrativo al Comitato provinciale I.N.P.S. nei confronti della decisione di rigetto della domanda di attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità lavorativa e di essere stato conseguentemente sottoposto a visita per l'accertamento del requisito sanitario, ha affermato di non avere più avuto notizia alcuna, a distanza di oltre nove mesi da tale accertamento, in merito agli esiti della procedura.

Preso atto di quanto rilevato dall'istante, questo Ufficio ha nell'immediato richiesto per le vie brevi chiarimenti al Dirigente del Centro medico legale di Aosta dell'Istituto previdenziale, il quale ha subito reso l'informazione che il ricorso era stato rigettato, come da regolare comunicazione effettuata al Patronato sindacale presso il quale l'interessato aveva eletto domicilio, evidenziando che, in ogni caso, copia di tutta la documentazione era disponibile, a semplice richiesta del cittadino, presso la Sede di Aosta dell'I.N.P.S.

All'istante, reso edotto delle risultanze acquisite, sono stati altresì indicati gli strumenti che l'ordinamento offre a quanti intendano contestare in via giurisdizionale la reiezione della domanda di assegno di invalidità.

**Caso n. 287 – L'Istituto previdenziale pone rimedio al disservizio occasionato all'assicurato porgendo le proprie scuse – I.N.P.S.**

Un cittadino aveva ricevuto dalla Sede di Aosta dell'I.N.P.S., una nota, relativa ad un periodo di assenza dal lavoro regolarmente certificato, con cui l'Istituto – evidenziato che non erano ancora pervenute le dichiarazioni richiestegli ai fini di un'eventuale surroga nei confronti del terzo responsabile dell'evento morboso – lo invitava a fare pervenire le medesime con immediatezza, rammentandogli tra l'altro che la mancata restituzione

comportava l'attivazione nei suoi confronti dell'azione legale per risarcimento dei danni subiti dall'Ente in conseguenza del rifiuto di collaborazione.

L'interessato, non comprendendo le ragioni dell'invio di una siffatta lettera, dal momento che aveva già provveduto a consegnare il documento contenente le dichiarazioni richieste, ha domandato l'intervento del Difensore civico.

Richiesti chiarimenti al Responsabile dell'Unità di processo Prestazioni a sostegno del reddito, questi, verificata la pratica, ha per le vie brevi comunicato che le dichiarazioni in questione risultavano effettivamente acquisite agli atti dell'Istituto, con la conseguenza che l'interessato, cui andavano le scuse dell'Ente per il disservizio occorso — imputabile probabilmente ad un'inesatta distribuzione della corrispondenza ricevuta, che aveva determinato l'erronea produzione di un sollecito automatico — non doveva provvedere ad alcun adempimento ulteriore ai fini della liquidazione dell'indennità di malattia.

Ritenuti esaurienti i chiarimenti tempestivamente forniti, questo Ufficio ha formulato l'auspicio che l'errore compiuto — al quale peraltro potrebbe non essere estraneo il comportamento del cittadino, che risultava avere reso la dichiarazione richiesta oltre il termine indicatogli — non abbia a verificarsi in futuro.

**Caso n. 344 – Perdita del possesso del veicolo e documentazione idonea a comprovarla ai fini dell'esclusione del pagamento del bollo auto – Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.).**

Un cittadino marocchino residente in Valle d'Aosta aveva venduto anni or sono la propria autovettura in Marocco, Paese nel quale l'Autorità trattiene, all'atto del trasferimento, il libretto di circolazione e il certificato di proprietà del veicolo.

Avendo il medesimo ricevuto cartelle di pagamento relative alla tassa di possesso del citato veicolo per periodi successivi alla cessione, non nota all'Ente impositore, dopo essersi rivolto senza successo all'Agenzia delle Entrate aveva acquisito un certificato, rilasciato dal competente Ministero del Marocco, che attesta l'avvenuto pagamento, all'epoca della cessione, dei diritti e delle tasse dovute per la vendita del veicolo.

Il Pubblico Registro automobilistico (P.R.A.), ritenendo di non poter prendere in considerazione il predetto documento, aveva poi consigliato all'interessato di denunciare lo smarrimento del libretto e del certificato di proprietà al fine di dimostrare la perdita di possesso della vettura.

Così, il cittadino aveva sporto regolare denuncia, a seguito della quale era stato emesso un nuovo certificato di proprietà, da esibire all'Agenzia delle Entrate, nel quale è stato peraltro annotato che la carta di circolazione risulta essere cessata per esportazione del veicolo dalla

data della denuncia, con conseguente inutilità di quanto attestato dalle Autorità marocchine ai fini dell'esclusione dal pagamento della tassa automobilistica per gli anni anteriori.

Tanto premesso, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Esaminata la normativa di riferimento e verificato, da una parte, che il pagamento non è più dovuto a partire dal periodo d'imposta successivo al momento in cui viene effettuata l'annotazione al P.R.A. della perdita del possesso e, dall'altra, che è comunque consentito all'intestatario che all'epoca non aveva avuto il possesso del veicolo di produrre un atto di data certa che ne dimostri il mancato possesso al fine di escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui è avvenuta la perdita, questo Ufficio è intervenuto per le vie brevi presso l'Automobile Club Valle d'Aosta (A.C.I.), Ente chiamato a svolgere le funzioni inerenti al P.R.A., che, nel confermare che la perdita di possesso di una vettura può effettivamente essere provata mediante un documento avente data certa, ha offerto la propria disponibilità a valutare tempestivamente l'idoneità dell'attestazione di cui sopra a dimostrare la perdita di possesso del veicolo a far tempo dalla data ivi indicata.

### **RICHIESTA DI RIESAME DEL DINIEGO O DEL DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

#### **Caso n. 37 – Inammissibile l'istanza di riesame del diniego dell'accesso alla documentazione di gara non notificata ai contointessuti – Comune di Aosta.**

Il concorrente secondo classificato in una gara per l'affidamento di servizi in concessione aveva rivolto all'Ufficio Politiche giovanili istanza di accesso a tutti gli atti della procedura, compresa l'offerta tecnica presentata dagli altri concorrenti.

Formatosi il silenzio rigetto riguardo ad una parte della documentazione richiesta, l'istante ha presentato a questo Ufficio, per il tramite dei propri legali, istanza di riesame ai sensi dell'articolo 25, legge 241/90, chiedendo di ordinare all'Amministrazione di consentire l'accesso.

Esaminato il ricorso, il Difensore civico ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento alla documentazione resa successivamente accessibile, e per il resto lo ha dichiarato inammissibile.

Ciò in quanto dal ricorso è risultata la presenza di un contointeressato, costituito dal concorrente aggiudicatario della gara, cui il ricorso doveva essere reso noto a pena di inammissibilità, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

Se è vero, infatti, che secondo un orientamento giurisprudenziale, peraltro non univoco, i partecipanti ad una procedura concorsuale pubblica non rivestono la qualità di controinteressati, atteso che gli atti contenenti dati degli altri candidati, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti, occorre anche considerare che l'accesso agli atti delle procedure di affidamento dei contratti pubblici è soggetto ad una disciplina speciale, dettata dall'articolo 13 del Codice dei contratti pubblici, che prevede una serie di esclusioni oggettive al diritto di accesso, tra le quali quella relativa alle *"informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali"*, aggiungendo che *"è comunque consentito l'accesso del concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso"*.

Dovendosi operare, alla stregua delle citate disposizioni, una complessa operazione di bilanciamento tra i contrapposti interessi alla trasparenza e alla riservatezza, risulta evidente che all'interesse di chi richiede l'accesso agli atti del procedimento di gara per l'aggiudicazione di un appalto pubblico si contrappone l'interesse di chi intenda motivatamente opporsi all'ostensione, quantomeno nel caso in cui, come è avvenuto nella fattispecie in rassegna, l'accesso non venga dichiaratamente richiesto in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Ora, se agli altri soggetti che hanno presentato un progetto di gestione a corredo dell'offerta economica va certamente riconosciuta la qualità di controinteressati nel procedimento di accesso, tale qualità va a maggior ragione riconosciuta agli stessi in sede di ricorso, dovendosi assicurare in questa fase, attesa la natura giustiziale dell'istituto, la garanzia del contraddittorio.

Nel caso in esame, il soggetto controinteressato era già individuato al momento della presentazione dell'istanza di accesso, e la stessa Amministrazione aveva provveduto, nel corso del procedimento di accesso, a dare comunicazione al medesimo dell'istanza presentata, trasmettendo tale comunicazione per conoscenza all'istante.

Dovendosi pertanto notificare il ricorso al controinteressato e non avendo il ricorrente allegato al ricorso la ricevuta dell'avvenuta spedizione dello stesso al controinteressato, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile, rappresentando comunque all'interessato la facoltà di ripresentare istanza di accesso.

**Caso n. 276 – Per esercitare l'accesso ai documenti amministrativi anche i portatori di interessi collettivi o diffusi devono avere un interesse diretto, concreto e attuale,**

**corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso – Regione autonoma Valle d'Aosta.**

Un'associazione di promozione culturale e sociale ha presentato a questo Ufficio istanza di riesame del diniego dell'accesso di un documento contenente analisi tecnico-economiche e valutative commissionato dalla Regione per l'acquisto da un privato di un parcheggio sotterraneo da destinare a servizio del Presidio unico ospedaliero regionale, per ritenuta insussistenza dei presupposti soggettivi che legittimano l'esercizio del diritto di accesso.

Esaminato il ricorso e considerata non determinante ai fini della decisione la questione della mancata notifica del ricorso al proprietario del realizzando parcheggio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto dell'interesse previsto dall'articolo 40, comma 2 della legge regionale 19/2007 e dall'articolo 22, comma 1, lettera b) della legge 241/1990, che attribuiscono la legittimazione attiva ad esercitare l'accesso ai documenti amministrativi a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.

Ciò in quanto si è ritenuto che – pur sussistendo in linea di principio una legittimazione della ricorrente ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documentazione amministrativa direttamente correlata con gli scopi associativi di tutela ambientale e di tutela dei consumatori ed utenti perseguiti – il documento richiesto, ossia un atto che esplica effetti esclusivamente all'interno di un procedimento di acquisizione di un bene, contenente valutazioni di carattere tecnico-economico essenzialmente finalizzate a garantire la congruità e la convenienza dell'acquisto, non incida in via diretta e immediata sugli interessi di cui la ricorrente assume la titolarità, ossia principalmente l'interesse alla regolare viabilità, alla salvaguardia dell'ambiente ed alla sicurezza degli edifici circostanti, aggiungendosi che gli interessi che possono sorreggerne la conoscibilità sembrano piuttosto essere quelli del buon andamento della Pubblica Amministrazione e della legittimità in generale della sua azione; interessi di fatto di ciascun cittadino, singolo o associato, la cui protezione è estranea alle finalità perseguitate dalle norme che disciplinano l'ostensione dei documenti amministrativi.

**AMMINISTRAZIONI ED ENTI FUORI COMPETENZA****Caso n. 212 – In presenza di una domanda irricevibile per incompetenza, il Difensore civico fornisce generiche indicazioni a titolo di cortesia – Amministrazione della giustizia.**

Tramite posta elettronica, un cittadino francese che già si era rivolto a questo Ufficio in passato, su indicazione del Mediatore Europeo, esponendo una questione sottoposta al vaglio

giurisdizionale, ha rappresentato al Difensore civico la necessità di ottenere chiarimenti in merito alla correttezza della rifusione delle spese legali cui era stato poi condannato in presenza di un esito asseritamente vittorioso della causa civile intrapresa dinanzi al Tribunale di Aosta per l'accertamento della titolarità di una parte di un immobile sito in territorio valdostano.

Chiarito, con lo stesso mezzo, che le competenze del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, che non investono l'Amministrazione della giustizia, non possono a maggior ragione riguardare gli organi giurisdizionali, all'istante è stata comunque fornita, a titolo di cortesia, una traduzione del dispositivo della sentenza, evidenziando che dalla lettura del medesimo (unico documento disponibile) risultava con chiarezza che in realtà egli era vittorioso esclusivamente per una parte minima del contendere e che pertanto, seguendo le spese la maggior soccombenza, doveva provvedere alla rifusione delle spese processuali a controparte.

**Caso n. 311 – Ambito di intervento del Difensore civico regionale nei confronti degli Enti locali non convenzionati – Comune di Rhêmes-Notre-Dame.**

Un cittadino, dopo avere lamentato di avere inoltrato al Comune un'istanza rimasta inevasa, ha richiesto per iscritto l'intervento di questo Ufficio.

Acquisita la documentazione di interesse, è risultato che l'Amministrazione comunale, a fronte della richiesta formulata dall'istante — peraltro non preordinata all'avvio di un procedimento amministrativo — aveva fornito riscontro con una lettera del giorno successivo, riguardo al cui contenuto l'interessato aveva successivamente formulato osservazioni, chiedendo conseguentemente al Comune di riconsiderare l'orientamento assunto.

Questo Ufficio ha quindi comunicato all'istante di non poter intervenire nei confronti della citata Amministrazione a titolo di competenza istituzionale, non avendo il Comune stipulato alcuna convenzione con il Consiglio Valle per l'utilizzo del servizio di difesa civica regionale, ma neppure a titolo di leale collaborazione tra organismi pubblici, secondo la prassi da tempo instaurata di chiedere alle Amministrazioni locali valdostane non convenzionate di fornire riscontro alle istanze dei cittadini. Ciò in quanto un eventuale intervento del Difensore civico volto ad ottenere la risposta richiesta nel caso di specie non avrebbe una valenza meramente sollecitatoria, ma finirebbe per interferire nel merito dell'attività del Comune, che non è possibile in alcun modo sindacare in difetto di convenzionamento.